



### Significato della marcatura di conformità «e» e conseguenze per il commercio degli imballaggi preconfezionati.

L'entrata in vigore il 1° giugno 2002 degli accordi bilaterali colla Comunità europea ha comportato in Svizzera alcuni significativi cambiamenti riguardanti l'esecuzione delle prescrizioni legali metrologiche, nell'ambito degli strumenti di misura e degli imballaggi preconfezionati.

### Significato della marcatura di conformità «e» sugli imballaggi preconfezionati.

Il marchio «e» è una marcatura di conformità dell'Unione europea utilizzata per gli imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale con valori dai 5 g ai 10 kg, rispettivamente dai 5 g ai 10 kg (5 ml - 10 l). L'apposizione della marcatura di conformità non è prescritta per legge nella CE nonché in Svizzera. L'apposizione del marchio «e» significa che gli imballaggi preconfezionati sono conformi ai requisiti delle Direttive 76/211/CE o 2007/45/CE.

Il marchio «e» dev'essere alto almeno 3 mm. Col marchio «e» apposto sugli imballaggi, il fabbricante dichiara che gli imballaggi preconfezionati soddisfanno ai requisiti qualitativi di queste Direttive e che il processo di fabbricazione è continuamente sorvegliato e documentato dal sistema di controllo della qualità. Inoltre, la fabbricazione degli imballaggi preconfezionati è regolarmente controllata per campionamento da un organo ufficiale. La Svizzera e la CE riconoscono reciprocamente i loro controlli rispettivi degli imballaggi muniti del marchio «e» prima della loro immissione in commercio. La Svizzera riconosce i controlli effettuati in conformità delle Direttive 76/211/CE o 2007/45/CE degli imballaggi preconfezionati fabbricati nella CE. Da sua parte, la CE riconosce i controlli statistici dell'indicazione di quantità degli imballaggi preconfezionati fabbricati in conformità delle prescrizioni svizzeri<sup>1</sup>.

### Conseguenze per l'industria, gli organi esecutivi e i consumatori:

Gli imballaggi preconfezionati muniti del marchio «e» e provenienti dall'UE non devono più essere sottoposti a controlli sistematici, da parte dell'importatore al momento dell'immissione in commercio in Svizzera, ma sono oggetto di controlli a campione da parte degli organi esecutivi svizzeri. I fabbricanti svizzeri di cui gli imballaggi preconfezionati rispettano le prescrizioni della CE possono munirli del marchio «e», ed esportare i loro prodotti, o immetterli sul mercato svizzero. Questo è particolarmente importante per l'industria perché i controlli ripetuti e costosi non sono più necessari. Gli organi esecutivi svizzeri devono eseguire regolarmente, anche dai fabbricanti esportatori, i controlli fissati nell'articolo 28 dell'ordinanza sulle dichiarazioni<sup>2</sup>. I consumatori svizzeri traggono vantaggio dal riconoscimento reciproco del marchio «e» apposto sugli imballaggi preconfezionati; i prezzi diminuiscono dal momento che vi sono controlli ripetuti.

<sup>1</sup> Ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali, RS 941.281.1

<sup>2</sup> Ordinanza del 8 giugno 1998 sulla misurazione e indicazione della quantità delle merci misurabili nelle transazioni commerciali (Ordinanza sulle dichiarazioni), RS 941.281